

**ACCERTAMENTO*****Escluso il concorso di terzi nella violazione della contribuente persona giuridica***

di Lucia Recchioni



Ai sensi dell'[articolo 7 D.L. 269/2003](#) le **sanzioni amministrative** relative al **rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica** sono **esclusivamente a carico della persona giuridica**. Anche la considerazione di un **diverso trattamento** riservato ai **terzi concorrenti esterni** nelle violazioni commesse da un **contribuente che non sia una persona giuridica** non può condurre all'introduzione, nel nostro Ordinamento, di una ipotesi di responsabilità che il legislatore ha invece inteso **espressamente escludere**.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l'**ordinanza 15441, depositata ieri, 16 maggio**.

Il **rappresentante legale di una società di capitali** veniva **sanzionato** a titolo di concorso, ai sensi dell'[articolo 9 D.Lgs. 472/1997](#), nelle violazioni commesse da alcune società.

La questione giungeva dinanzi alla **Corte di Cassazione**, la quale ha ricordato che “*in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell'articolo 7 D.L. 260/2003, convertito in L. 326/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto organico delle medesime con l'ente, mentre sono sanzionabili, ex articolo 9 D.Lgs. 472/1997, i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica*” (Cassazione, ordinanze n. 9448, 9449, 9450 e 9451/2020).

L'**esclusione** del concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona giuridica è quindi fondata sul **chiaro dato testuale dell'articolo 7 D.L. 269/2003**, in forza del quale le **sanzioni amministrative tributarie** possono essere riferite esclusivamente alla **persona giuridica**.

È irrilevante, a tal proposito, il **diverso trattamento sanzionatorio** riservato al **concorrente “esterno”** nelle violazioni commesse da un contribuente che non è una persona giuridica, in quanto una interpretazione “**adeguatrice**” dell'[articolo 7 D.L. 269/2003](#) comporterebbe una **violazione del principio di legalità, con individuazione di una fattispecie di responsabilità** che, invece, il legislatore ha inteso espressamente **escludere**.

In alcuni casi, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto **comunque applicabile la regola generale sulla responsabilità dell'autore** della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio, ad esempio nei casi in cui è stato dimostrato che la **struttura societaria del contribuente** costitutiva un **mero strumento fittizio del quale il soggetto si serviva per conseguire un proprio vantaggio fiscale indebito**. Tali presupposti, però, non risultano essersi verificati nel caso di specie.

Giova infine ricordare che la **Corte di Cassazione** si era occupata della corretta applicazione dell'[articolo 7 D.L. 269/2003](#) anche nell'ambito di un'altra questione, afferente **la responsabilità del professionista per le sanzioni irrogate ad una società con personalità giuridica**, risolta con la recentissima [ordinanza n. 14364 del 06.05.2022](#).

Anche in quest'ultimo caso, tra le **eccezioni sollevate dall'Agenzia delle entrate** vi era quella riguardante il **diverso trattamento tra i soggetti con personalità giuridica e gli altri soggetti**; riteneva infatti che “*Se il consulente, per la propria attività, non rispondesse delle violazioni commesse in concorso con la persona giuridica vi sarebbe un'ingiustificata divaricazione tra la sua posizione e quella del consulente di un'impresa individuale, che invece risponderebbe secondo le comuni regole sul concorso*”.

Tali motivazioni, per i motivi sopra esposti, **non hanno comunque trovato accoglimento**.